

18/07/2013

IL SEGRETARIO

IL SINDACO

COMUNE DI PORTO TOLLE

Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Nell'ambito del territorio comunale funziona un servizio per il trasporto delle scuole dell'obbligo e delle scuole materne dalla fermata richiesta al plesso scolastico e viceversa.

ART. 1 - Possono usufruire del servizio di trasporto scolastico gli alunni residenti o domiciliati nel comune di Porto Tolle.

Per poter usufruire del servizio devono inoltre abitare all'interno dello stradario comunale a non meno di mille metri se iscritti alla scuola materna, a non meno di duemila metri se iscritti alla scuola dell'obbligo, fatta salva la possibilità di ridurre dette distanze qualora rimanessero disponibili dei posti.

ART. 2 - Non possono usufruire del servizio:

- a) gli alunni che, residenti nel capoluogo frequentino un plesso scolastico ubicato nelle frazioni e viceversa, fatta eccezione per le zone in cui è stato soppresso il plesso scolastico;
 - b) gli alunni iscritti, per libera scelta, ad un plesso scolastico ubicato ad una distanza maggiore rispetto a quello più vicino alla casa di abitazione;
 - c) sono esclusi dal trasporto scolastico gli alunni delle scuole dell'obbligo residenti nel centro urbano ove siano ubicati più plessi scolastici facilmente raggiungibili;
 - d) sono altresì esclusi dal trasporto gli alunni delle scuole medie abitanti in zone periferiche servite da altri mezzi pubblici.
- Eventuali deroghe a tali principi verranno consentite dal funzionario preposto e dell'amministrazione comunale per comprovate necessità e nel rispetto dell'economia del servizio.

ART. 3 - Il servizio si svolge su percorsi prestabiliti con diverse fermate opportunamente segnalate e comunicate alle famiglie all'atto della domanda.

La raccolta degli alunni non si effettua con fermate davanti alle singole abitazioni ed in nessun caso il percorso degli automezzi dovrà subire variazioni (ad esempio ritorno a casa da nonni o da altri familiari, ecc.). Il servizio di trasporto scuolabus gestito dal Comune termina con l'ultimo giorno di frequenza della scuola, in base al calendario stabilito annualmente dalla Sovvintendenza Scolastica della Regione Veneto.

Non si effettua pertanto il servizio nei giorni d'esame per gli alunni della scuola dell'obbligo.

ART. 4 - La domanda per poter usufruire del servizio dovrà essere presentata al momento dell'iscrizione e comunque entro e non oltre la chiusura dell'anno scolastico precedente all'anno di riferimento, per permettere un'adeguata programmazione del servizio stesso.

Durante l'anno potranno essere inoltrate domande di nuovi residenti. La richiesta di iscrizione al servizio viene accettata se sussistono tutti i presupposti riportati agli artt. 1 e 2, e dovrà contenere i dati anagrafici con l'impegno ad uniformarsi al presente regolamento.

ART. 5 - Ogni alunno durante tutto il percorso deve rimanere seduto al proprio posto mantenendo un comportamento rispettoso nei confronti dei compagni, dell'autista e dell'eventuale accompagnatore (assistente).

Non è permesso consumare alimenti solidi o liquidi all'interno dello scuolabus.

ART. 6 - Gli alunni devono salire sugli automezzi soltanto alle relative fermate appositamente segnalate.

Nel percorso di ritorno gli alunni delle scuole materne vengono fatti scendere dallo scuolabus solamente se alla fermata prestabilita è presente un genitore o un suo delegato in grado di prendere in custodia il minore.

Per gli alunni delle scuole dell'obbligo i genitori possono chiedere che il proprio figlio venga fatto scendere alla fermata, anche in loro assenza, purchè compilino l'apposita richiesta liberatoria di responsabilità per il Comune e la sottoscrivino davanti al funzionario comunale preposto.

ART. 7 - Ogni famiglia è chiamata a contribuire ai costi del servizio, con una quota di partecipazione che è stabilita dall'Amministrazione Comunale anno per anno ed il mancato pagamento per due mesi consecutivi, dopo adeguato sollecito, comporta automaticamente l'esclusione del bambino dal trasporto.

ART. 8 - La copertura assicurativa inerente il servizio copre solamente il rischio durante la permanenza dell'alunno sullo scuolabus.

ART. 9 - Il servizio viene effettuato soltanto per l'andata ed il ritorno dalla scuola con orario che viene stabilito all'inizio dell'anno scolastico.

ART. 10 - Per il trasporto degli alunni delle scuole materne sarà garantita la presenza di un assistente su ogni scuolabus.

Il personale responsabile del trasporto e dell'assistenza degli alunni, viene munito di relativo mansionario per l'espletamento del servizio.

ART. 11 - Casi particolari. Possono essere considerate, compatibilmente con le possibilità di espletamento del servizio scuolabus, domande di nuclei familiari che, pur non avendo i requisiti previsti dal presente regolamento, si trovino in condizioni di assoluta impossibilità a provvedere personalmente al trasporto dei figli presso la scuola frequentata (ad esempio orario di lavoro di entrambi i genitori non compatibile con l'orario scolastico e nessun familiare in grado di assolvere il compito di accompagnamento, assoluta mancanza di mezzi di trasporto, ecc.).

Tali-condizioni devono essere adeguatamente documentate.

ART. 12 - Per quanto non previsto dal presente regolamento ci si attiene a quanto previsto dalle normative vigenti in materia.